



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 44 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 20-02-2019 N.21**

Oggetto: POR-FESR Lazio 2014-2020 Attuazione dell'Azione
5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per lau=
mento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera"- La=

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

*Visto il Decreto Sindacale n.1382/2015 di assegnazione delle Responsabilità dei Servizi e degli
Uffici Comunali*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO delle problematiche relative il rischio idrogeologico riguardante il territorio del
Comune di Micigliano;

RITENUTO che l'Ente, in conformità dell'attuale normativa vigente per il settore, da tempo sta
provvedendo al monitoraggio delle aree a maggiore rischio, con massima priorità per le aree
nelle quali i fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico sono attivi;

PRESO Atto dei primi interventi eseguiti dalla Regione Lazio all'interno del centro abitato e
degli ulteriori lavori eseguiti dallo stesso Ente;

VISTO che con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 la Commissione europea, a
seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020,
nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione",
contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010 (di seguito POR FESR Lazio);

CHE con DGR n. 205 del 6 maggio 2015 la Regione Lazio ha provveduto all'“Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

CHE nell'ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell'Asse prioritario 5 “Rischio Idrogeologico”, l'Azione 5.1.1 – *“Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”*;

CHE con DGR n. 397 del 28/7/2015 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative all'Azione 5.1.1 suddetta che promuoveva investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi” concorre al raggiungimento del risultato atteso 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;

VISTA la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 con cui la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha approvato le graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici e del relativo contributo concesso;

CHE con determinazione 27 dicembre 2017 n. G18626 la Regione Lazio ha impegnato, in favore del Comune di Micigliano, l'importo complessivo di € 1.154.400,00 relativamente al POR FESR LAZIO 2014-2020 – Progetto A0123E0050 – Intervento “Lavori di consolidamento del versante In frana sul quale sorge il centro di Micigliano” cod. Rendis I2IR003/GI – Azione 5.1.1. CUP B68H11000130002;

CHE con nota prot.U 010833 del 22.02.2018 la Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche – Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Difesa del Suolo e Consorzio di Irrigazione trasmetteva l'atto di impegno adottato con determinazione n.G01763 del 14.02.2018 da approvarsi con deliberazione di giunta comunale e da sottoscrivere da parte del Legale Rappresentante dell'Ente nel quale sono disciplinate le condizioni di realizzazione dell'intervento in oggetto. Allo stesso è allegato un atto che disciplina la presentazione della documentazione in fase di attuazione dei lavori e le modalità di erogazione del contributo stesso;

CHE con deliberazione di G.M. n.12/2018 è stato approvato l'atto d'impegno del Comune di Micigliano inerente la realizzazione dei lavori di cui trattasi e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot.504 del 09.03.2018;

CONSIDERATO che l'atto di impegno sottoscritto obbliga a rispettare la vigente normativa sugli appalti pubblici, a definire i propri bandi di gara sulla base di modelli (bandi-tipo), se disponibili, sul proprio sito *web*, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla data di esperimento delle procedure di appalto e a garantire il ricorso al GPP (Green Public Procurement), in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Azione regionale per l'attuazione del GPP (PAR Lazio) approvato con DGR 310 del 13/6/2017, attraverso l'inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Minimi Ambientali);

CHE necessita incaricare, fra l'altro, un professionista per il collaudo amministrativo, statico ed in corso d'opera per i lavori di cui all'oggetto;

VISTO il D.M. 17 giugno 2016 ed i relativi programmi di calcolo ad esso correlati dai quali è stato possibile evincere l'importo da inserire alla base della richiesta del preventivo per il conferimento del presente incarico ed ammontante ad € 21.422,67 netti (calcolo disponibile agli atti);

VISTO che, essendo l'importo dell'incarico di cui trattasi così come stimato, inferiore alla soglia di € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto a norma dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.e col criterio del prezzo più basso, all'individuazione dell'operatore economico adeguato per il collaudo dell'opera;

VISTE le linee Guide ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50 "Indirizzi generale sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 n.263 relativo al Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e idee ai sensi dell'art.24 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;

RITENUTO dover dare corso alla procedura per l'affidamento all'esterno dell'Ente dell'incarico di cui trattasi, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti pubblici, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, proporzionalità e correttezza, visto l'aspetto specialistico dello studio di cui trattasi;

VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

CHE con nota prot.528 del 07.02.2019 il Comune di Micigliano richiedeva ai tecnici in elenco (entro il 15.02.2019 ore 12:00) la presentazione di un'offerta a ribasso in percentuale sull'importo posto a base di gara e precisamente di € 21.422,67 netti per il collaudo statico, amministrativo ed in corso d'opera del consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano, oltre alla dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali di partecipazione alle procedure di cui al D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e curriculum vitae:

- Ing. Rosati Fabio;
- Ing. Quattrini Sergio;

CHE con nota acquisita al protocollo comunale in data 12.02.2019 al n.283, L'Ing. Quattrini Sergio trasmetteva la migliore offerta per l'incarico di cui all'oggetto formulando un ribasso del 3,90% sull'importo totale posto a base di gara e quindi richiedendo un compenso netto di € 20.587,18 oltre IVA e cassa;

CHE con nota acquisita al protocollo comunale in data 15.02.2019 ed acquisita al protocollo comunale con n.305, l'Ing. Rosati Fabio trasmetteva la migliore offerta per l'incarico di cui all'oggetto formulando un ribasso dello 5,10 % sull'importo totale posto a base di gara e quindi richiedendo un compenso netto di € 20.330,12 oltre IVA e cassa;

VISTI i curriculum professionali dei tecnici e le autodichiarazione relative al possedimento dei requisiti tecnico professionali e quelli di partecipazione alle procedure di cui al D.Lvo50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Di incaricare L'Ing. Rosati Fabio per il collaudo statico, amministrativo ed in corso d'opera dei lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano per l'importo

totale di € 20.330,12 oltre IVA AL 22% e cassa al 4% e quindi per un importo onnicomprensivo di € 25.794,86 ;

Di impegnare la somma di € 25.794,86 all'ex cap. 8390 bilancio 2018 g.c. - POR FESR LAZIO 2014-2020 – Progetto A0123E0050 – Intervento “Lavori di consolidamento del versante In frana sul quale sorge il centro di Micigliano” cod. Rendis I2IR003/GI – Azione 5.1.1. CUP B68H11000130002;

Di dare atto che le specifiche relative al suindicato incarico sono dettagliate nella convenzione allegata e parte integrante della presente determinazione;

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO,
AMMINISTRATIVO ED IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA SU CUI SORGE IL CENTRO DI
MICIGLIANO**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno del mese di, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. Salvati Emiliano, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) Dott. Ing. Rosati Fabio, nato a Roma il 15.05.1978, con studio professionale in Roma (RM) Via Mirabella Eclano, 52 ed iscritto all'Ordine dei Dottori Ingegneri della Provincia di Roma con il n° A26995;

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia avutane dalle parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n.....è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto:

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

**Art.1
Oggetto dell'incarico**

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, le seguenti prestazioni professionali:

- collaudo in corso d'opera dei lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano comprensiva
 - Collaudo statico dei lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano;
 - Collaudo amministrativo dei lavori di consolidamento versante in frana su cui sorge il centro di Micigliano;
 - Gli elaborati dovranno essere prodotti in numero tre copie oltre ad una in formato digitale.
- "Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le*

procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento".....

Art.2

Modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista secondo la normativa vigente in materia ed in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune.

"Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;

l) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);

q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

2. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

.....
Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo

1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza

dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

.....
Art. 221. Visite in corso d'opera

1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 223. Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

4. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

.....
Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 229. Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:
 - il titolo dell'opera o del lavoro;
 - la località e la provincia interessate;
 - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
 - il quadro economico recante gli importi autorizzati;
 - l'indicazione dell'esecutore;
 - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
- e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
- d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 232. Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di

collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione.

Art.3

Scadenze

La scadenza per la presentazione del certificato di collaudo è regolata dalla legislazione in materia e per la presentazione dello studio in ritardo oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 30,00 = (trentaeuro) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

art.4

Compenso

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 25.94,86 IVA al 22% e cassa al 4% comprese.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. previo rilascio dei certificati per cui viene conferito il presente incarico.

art.5

Modalità di pagamento

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto come definito al precedente articolo e previa verifica della regolarità contributiva del professionista.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

art.6

Garanzie e coperture assicurative

Il tecnico ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, polizza n..... della società.....

art.7

Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8

Responsabilità

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9

Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

art.10

Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- RDL 3267/1923 e RD 1126/1926
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- direttiva 92/43CEE
- DPR 357/97
- DPR 120/2003
- Normativa sismica
- D.lvo 42/2004;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

art.11

Tracciabilità

Il Professionista incaricato Dott. Ing. Rosati Fabio nato a Roma (RM) il 15.05.1978 con studio in Roma (RM) in Via Mirabella Eclano n. 52 P.IVACod. Fisc. RSTFBA78E15H501J assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

art.12

Rescissione del contratto

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 15 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

Art. 13

Disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Art.14

Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.15

Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via Mirabella Eclano n.52 a Roma – tel. 06.22424300 pec: ing.fabiorosati@pec.ording.roma.it per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art.15

Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano

Dott. Ing. ROSATI FABIO

P.I. 00113670574

P.I.

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 27-02-2019

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-02-2019 al 14-03-2019.

101

Micigliano, li 15-03-2019

*Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana*